

Dal "Feta danese" all'Italian sounding

Poco utilizzati, in Italia, gli strumenti per punire le evocazioni illecite

di Carlo Correra

Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha bocciato il "Feta danese" e ha ribadito la tutela di Dop ed Igp anche per le produzioni destinate ai mercati extra Ue. Gli "abusi" sono perseguibili in Italia sia come reati, in sede penale, sia come "concorrenza sleale", in sede civile

produttori danesi che si sono difesi adducendo la non applicabilità dei divieti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 1151/2012, in quanto il formaggio "Feta danese" da loro prodotto era destinato esclusivamente a mercati di Paesi terzi rispetto all'Unione europea ovvero a mercati in cui – a loro parere – non sarebbe operante la tutela del suddetto regolamento per i prodotti, Dop nel caso di specie, da esso "riconosciuti".

Impostazione, questa, peraltro condivisa dal Governo della Danimarca, che pertanto non ha ottemperato alla lettera di messa in mora della Commissione UE, che il 26 gennaio 2018 invitava il Regno di Danimarca ad attivarsi per far cessare l'"abuso" di Dop suddetto.

Ancora una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea in tema di abusi ai danni di un alimento con denominazione riconosciuta e protetta ai sensi del regolamento (UE) 1151/2012.

Il prodotto "abusato" di turno è il formaggio Dop "Feta", la cui produzione, come è noto, è circoscritta al territorio ellenico.

Autori dell'"abuso" sarebbero stati alcuni



Da qui il ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea da parte della Commissione UE con interventi a suo sostegno da parte della Repubblica Ellenica e della Repubblica di Cipro.

Il 14 luglio 2022 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha infine sentenziato accogliendo il ricorso della Commissione e di tale sentenza la rivista "Alimenti&Bevande" ha già dato notizia con un'acuta illustrazione da parte del dott. Vincenzo Pacileo nel numero di gennaio/febbraio 2023, alle pagine 75-76, illustrazione che sottoscriviamo a piene mani.

Alle attente osservazioni del dott. Pacileo, infatti, ci limitiamo ad aggiungere solo la sottolineatura dei due seguenti aspetti della sentenza, ovvero:

- il rilievo per cui già il testo della lettera a) dell'articolo 13 del regolamento (UE) 1151/2012 è – a parere nostro – inequivoco nello stabilire che la protezione dei "nomi registrati", tra cui appunto le Dop, vale rispetto a «qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione»;
- ugualmente, la lettera b) dello stesso articolo 13 proibisce «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata».

Pertanto, a qualsiasi delle due ipotesi – lettera a) e lettera b) – di questo paragrafo 1 dell'articolo 13 si voglia ricondurre la condotta dei produttori del

**È evidente
che la volontà
del legislatore comunitario
è stata quella di tutelare
ogni "nome registrato",
indipendentemente
dal mercato di destinazione**

"Feta danese", è evidente che – vista l'espressione "qualsiasi" (presente in entrambe le lettere) e senza alcuna limitazione circa il mercato di destinazione – la volontà del legislatore comunitario è stata quella di tutelare e riservare ogni "nome registrato", tra cui appunto anche le Dop, indipendentemente dal mercato di destinazione.

E quindi questa tutela è da reputarsi operante anche rispetto ai mercati extra-UE, mercati terzi i cui consumatori – è agevolmente intuibile – sono verosimilmente più esposti al rischio di essere ingannati da un "abuso di Dop", trattandosi di prodotti sicuramente più lontani dalla loro cultura e dalla loro esperienza. Quindi, non solo il dato letterale, ma anche la ratio delle norme di protezione delle Dop, giustifica e legittima l'interpretazione estensiva della tutela, interpretazione invocata dalla Commissione UE ed accolta dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Ugualmente degno di sottolineatura ci sembra, inoltre, il profilo, pure invocato dai ricorrenti e



©www.shutterstock.com



condiviso dalla Corte, circa la realizzazione di una vera e propria “concorrenza sleale” nel comportamento di chi, come i produttori danesi di “Feta”, abbiano inteso avvalersi del prestigio commerciale acquisito dai produttori del territorio di cui una Dop, nel caso il formaggio “Feta” ellenico, è espressione ovvero appropriandosi di quel valore aggiunto che il regolamento (UE) 1151/2012, in sede di articolo 4, ha voluto riconoscere a favore dei produttori di alimenti la cui qualità è indissolubilmente legata ad una zona geografica ben precisa e circoscritta.

Per mera completezza di informazione ricordiamo che il ricorso della Commissione UE alla Corte di Giustizia dell’Unione europea chiedeva pure la condanna del Governo danese per violazione dell’articolo 4 del Trattato UE, ovvero per violazione del “principio di leale cooperazione”, “cooperazione” che, nel caso di specie, sarebbe dovuta consistere nell’intervenire sui produttori danesi del falso “Feta”.

La Corte, invece, ha ritenuto che la semplice

omissione da parte del Regno di Danimarca non comportasse la violazione del suddetto “principio di leale cooperazione”.

Soluzione questa che, invero, ci lascia quantomeno perplessi.

La tutela giudiziaria in Italia

Tanto premesso, la sentenza in esame ci offre l’ennesima occasione per richiamare l’attenzione delle nostre istituzioni pubbliche (organi del controllo ufficiale, organi di Polizia giudiziaria e Magistratura, in primo luogo) e di quelle private (associazioni di categoria e Consorzi di Tutela delle Dop e delle Igp, innanzitutto) sulla possibilità di perseguire e colpire in sede giudiziaria in Italia gli operatori, anche stranieri, che – anche fuori dall’Italia e fuori dallo stesso territorio UE – diano vita ad “abusi” ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 1151/2012 o, più semplicemente, ai danni anche di prodotti alimentari italiani “comuni” attraverso

il fenomeno noto come “Italian Sounding” ovvero l’illecita evocazione di un’inesistente “italianità” di un alimento attraverso l’uso improprio di espressioni italiane.

La sede giudiziaria penale

La sede giudiziaria potrà essere, in primo luogo, quella della Giustizia penale, da attivare attraverso la contestazione del reato di cui all’articolo 514 del Codice penale, norma così formulata:

«Articolo 514

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo al trimento in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state

osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474».

È questa, dunque, una norma che consente di colpire gli abusi non solo ai danni dei prodotti Dop o Igp, ovvero prodotti con “marchi o segni distintivi contraffatti”, ma anche gli abusi ai danni di quelle specialità alimentari italiane che con alterazioni terminologiche (“Italian Sounding”) vengono fraudolentemente evocate in prodotti alimentari invece di qualità assolutamente diversa e scadente rispetto a quella delle specialità italiane evocate. Questi comportamenti integrano – a nostro giudizio – il delitto di cui all’articolo 514 del codice penale in quanto arrecano un danno non solo alla singola azienda, ma anche all’industria alimentare italiana nel suo complesso, settore economico questo che – come è noto – costituisce da alcuni decenni a questa parte una delle voci più importanti ed in crescita nel fatturato economico nazionale. Tali comportamenti possono essere legittimamente



sottoposti all'autorità giudiziaria italiana in sede penale ai sensi dell'articolo 6 del vigente codice penale, il cui secondo comma così stabilisce:

«Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione».

Nel caso del delitto di cui all'articolo 514 sopra riportato, infatti, l'“evento” conseguente all'azione delittuosa consiste nel danno arrecato all'economia nazionale, danno che si è verificato palesemente sul territorio italiano e questa circostanza legittima l'instaurazione di un procedimento penale dinanzi ai giudici italiani anche per comportamenti tenuti fuori del territorio nazionale ed anche da parte di un soggetto non cittadino italiano.

In tal senso, pur nell'ambito di una giurisprudenza assolutamente scarna e rarefatta in tema di applicazione dell'articolo 514 sopra riportato, si segnala il principio ben illustrato dalla Corte di Appello di Perugia (vedi la sentenza del 24 giugno 2011) nei seguenti termini:

“Il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere

Gli strumenti legali e giudiziari di tutela già esistono ed occorre, pertanto, soltanto porvi mano concretamente

comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sull'originalità dei prodotti”.

È di tutta evidenza, infatti, che i comportamenti delittuosi sopra descritti danno vita quantomeno “ad un offuscamento del buon nome” della produzione alimentare italiana.

La sede giudiziaria civile

In secondo luogo, per contrastare i fenomeni sopra descritti, ci si può avvalere anche della Giustizia civile per l'affermazione di una “responsabilità extracontrattuale” rappresentata





dalla “concorrenza sleale” posta in essere anche fuori dal territorio italiano ed anche ad opera di soggetti giuridici non italiani.

Trattasi, infatti, in tal caso, di una “responsabilità extracontrattuale” che – secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Civile I, ordinanza n. 36113 del 9 dicembre 2022 – “è regolata dalla legge dello Stato in cui l’evento dannoso si è verificato” e questo ai sensi del diritto internazionale privato vigente (vedi l’articolo 62 della legge 218/1995).

L’“evento dannoso”, nei casi di cui ci stiamo occupando, si verifica, infatti, proprio in Italia in quanto si ripercuote sui produttori italiani degli alimenti Dop od Igp “abusati” ovvero degli “alimenti comuni” illecitamente evocati.

Le iniziative istituzionali di tutela

Siamo, dunque, ormai al cospetto di uno scenario normativo e giurisprudenziale che offre dei precisi percorsi giudiziari di tutela delle produzioni alimentari italiane, siano esse riconosciute come Dop od Igp, siano esse semplicemente alimenti di tipo “comune”; e questo sia in sede penale sia in sede civile, oltre che in sede comunitaria, con la Corte di Giustizia dell’Unione europea a far da garante per i prodotti di maggiore pregio.

Sorprende, pertanto, che a tutt’oggi siano state invece veramente rare le iniziative concretamente poste in atto dagli organi del controllo ufficiale, ovvero statale, nonché dalle associazioni di categoria, prime tra tutte quelle rappresentate dai Consorzi di Tutela dei prodotti riconosciuti Dop od Igp, e questo pur a fronte di una crescente doglianza pubblica per gli abusi e le speculazioni illecite poste in atto ai danni delle produzioni alimentari italiane anche e soprattutto sui mercati esteri.

In realtà, come qui abbiamo sia pur sommariamente accennato, gli strumenti legali e giudiziari di tutela già esistono ed occorre pertanto soltanto porvi mano concretamente. In tal senso, un impulso concreto e decisivo lo attendiamo ormai dalla rinnovata veste, e “cultura”, del Ministero delle Politiche agricole che, non a caso, si è anche formalmente ormai richiamato al valore della “sovranià alimentare”.